

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GAMBINO, VISCONTI, PINNA, SENESI,  
LOTTI e BISSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1991

Provvidenze in favore dei proprietari di unità immobiliari colpite dalle alluvioni del 1971 e del 1973, che hanno danneggiato il comune di Porto Empedocle

ONOREVOLI SENATORI. – A distanza di oltre diciotto anni i senatori proponenti intendono sottoporre al Parlamento una situazione incresciosa per circa trecento famiglie del comune di Porto Empedocle, verificatasi a seguito di due violente alluvioni che devastarono l'abitato e il comune di Porto Empedocle.

Oltre ottocento famiglie dovettero abbandonare la propria casa perchè distrutta o resa inagibile dalla violenza dei nubifragi avvenuti nel 1971 e nel 1973.

Il Governo intervenne con proprio decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1973, n. 36.

Questo provvedimento prevedeva un contributo massimo di otto milioni di lire per

nucleo familiare per la ricostruzione di un alloggio; a parte l'irrisorietà del contributo, dobbiamo registrare che nemmeno una casa è stata costruita con i contributi previsti dal decreto-legge citato.

Per iniziativa della federazione provinciale del Sindacato unitario nazionale inquilini e assegnatari (SUNIA) di Agrigento, in un convegno tenutosi il 18 giugno 1988, il problema delle famiglie colpite dalle alluvioni del 1971 e 1973 è stato sottoposto alle forze politiche nazionali e regionali, affinché si venisse a sanare con legge dello Stato una situazione che col passare degli anni crea incertezze sulle proprietà distrutte e sulle aree di risulta.

In altre realtà, come Agrigento, comuni della valle del Belice e comuni dell'Irpinia,

eccetera, situazioni simili si sono concluse o si avviano a conclusione con provvedimenti di indennizzi vari ai proprietari di unità immobiliari distrutte dagli eventi calamitosi.

Con il presente disegno di legge proponiamo la cessione in proprietà gratuita ai titolari di contratti di locazione di alloggi di edilizia economica popolare costruiti con fondi dello Stato della stessa unità assegnata, previa cessione al comune di Porto Empedocle dell'alloggio distrutto o dichiarato inagibile.

Il presente disegno di legge affronta la questione in termini marginali, poichè per la parte più consistente è stato presentato

all'Assemblea regionale siciliana dalle varie forze politiche apposito disegno di legge, che prevede una spesa di quindici miliardi di lire per la costruzione di alloggi e locali da adibire ad attività diverse, da assegnare gratuitamente a coloro che perdettero le loro unità immobiliari a seguito delle alluvioni.

Con il presente disegno di legge si intende intervenire sull'argomento per sanare una situazione che si trascina da oltre diciotto anni, senza che siano ancora soddisfatte le aspettative della popolazione interessata, e compiere, altresì, un atto di giustizia e di equità verso i cittadini danneggiati.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. In sostituzione del contributo di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 marzo 1973, n. 36, l'intendenza di finanza di Agrigento è autorizzata a cedere in proprietà gratuita l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato prima della data di entrata in vigore della presente legge ai proprietari di unità immobiliari, ubicate nel comune di Porto Empedocle, colpite dalle alluvioni del 1971 e 1973.

2. Le domande per ottenere il beneficio di cui al comma 1 devono essere presentate, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'intendenza di finanza di Agrigento e devono essere corredate del titolo di proprietà e del certificato di ubicazione rilasciato dal comune di Porto Empedocle da cui risulti la ubicazione dell'alloggio dichiarato distrutto o inagibile in dipendenza delle alluvioni del 1971 e 1973.

## Art. 2.

1. Gli immobili distrutti o dichiarati inagibili, ovvero le aree di risulta, sono trasferiti al patrimonio indisponibile del comune di Porto Empedocle al momento della stipula dell'atto di cessione gratuita.

2. Alla scadenza dei quattro mesi previsti dal comma 2 dell'articolo 1, l'intendenza di finanza di Agrigento provvede alla nomina, con proprio decreto, di cinque notai per la stipula degli atti di cessione gratuita degli alloggi.

3. In alternativa al beneficio di cui al comma 1 dell'articolo 1, i proprietari di diverse unità immobiliari distrutte o dichia-

rate inagibili possono optare per la indennità di espropriazione, che viene corrisposta dal comune di Porto Empedocle ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

1. All'onere derivante dal comma 2 dell'articolo 2 valutato in lire 300 milioni per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 4294 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.